

**On. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**ROMA**

**Comparsa di Riassunzione**

della sig.ra **PECORELLA MARIACARMELA**, nata a Corleone (PA), il 16 dicembre 1982, (C.F.: PCRMCR82T56D009X), ivi residente nella via Schillaci, n. 16, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Giovanni Ciaravino (C.F.: CRV GNN 71R05 D423B — P.E.C.: [giovanni.ciaravino@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:giovanni.ciaravino@avvocatitrapani.legalmail.it) — fax 0923.593609). All'uopo l'avv. Giovanni Ciaravino, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso gli indirizzi sopra indicati.

**RICORRENTE**

**contro**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, (C.F.: 80185250588), in persona del legale rappresentante, il Ministro pro-tempore;

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TORINO**, (C.F.: 80089530010), in persona del legale rappresentante, il Dirigente,

**RESISTENTI**

**e nei confronti di**

1) **PECORARO SILVANA**, nata il 7 agosto 1980, residente in Torino, Via Freidour, n. 15; 2) **GIGLIOTTI ELISA**, nata il 18 ottobre 1987, residente in Volpiano (TO), via Udine, n. 14; 3) **POLIMENO**

VINCENZO, nato il 16 maggio 1979, residente in Torino, via Isonzo, n. 60; 4)

CIPOLLA ROSALINDA, nata il 2 ottobre 1988, residente in Moncalieri (TO), via Giuseppe Giacosa, n. 3; 5) ZUCCHI ALESSIA, nata il 16 giugno 1988, residente in Nichelino (TO) via Fiume, n. 17

### CONTROINTERESSATI

\*\*\*\*

Premesso che la ricorrente presentava ricorso al Tar della Regione Piemonte, rubricato al n. R.G. n. 652/2016, per ottenere *“l’annullamento, previa concessione di misura cautelare,*

*1) del provvedimento del 22 agosto 2014, Prot.n.14571/c.4.a, con il quale l'Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, approvava le Graduatorie ad Esaurimento definitive per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, aggiornate ai sensi del D.M. 235/2014, per gli aa.ss. 2014-2017, nella parte in cui, inserita nell'allegato B, viene esclusa la ricorrente;*

*2) delle Graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, entrambe del 21 agosto 2014, approvate con il sopra citato provvedimento Prot. n. 14571/c.4.a, nella parte in cui non è in esse ricompresa l'odierna ricorrente;*

*3) del provvedimento del 15 luglio 2015, Prot.n. 11277, con il quale l'Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Torino approvava le Graduatorie ad Esaurimento definitive per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, nella parte in cui viene esclusa la ricorrente;*

*4) delle Graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, entrambe del 14 luglio 2015, approvate con il sopra citato provvedimento Prot. n. 11277, nella parte in cui non è in esse ricompresa l'odierna ricorrente;*

*5) del Decreto Ministeriale n. 235 dell'1 aprile 2014, nella parte in cui non prevedeva, precludendola, la possibilità di inserimento nelle richiamate graduatorie ad esaurimento dei docenti muniti del Diploma di Maturità Magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002.”*

- che nell’anzidetto ricorso così testualmente si esponeva:

#### **“FATTO**

*L'odierna ricorrente, unitamente ad una sua collega, Rosanna Lombardo, in possesso entrambe del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, proponeva ricorso al G.L. del Tribunale di Torino.*

rubricato al n. 6315/2015, per ottenere la immissione nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Torino, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

Nel ricorso, che parzialmente si riporta, veniva così testualmente esposto:

“Le odierne ricorrenti hanno conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Superiore <<Don G. Colletto>> di Corleone, l'11 luglio 2001, la sig.ra Pecorella, e presso l'Istituto “Pascasino” di Marsala, il 14 giugno 1997, la sig.ra Lombardo (**docc. nn. 1 e 2**).

Tale diploma **ha sempre avuto pacifico valore di titolo abilitante all'insegnamento.**

Senonché, per effetto delle numerose riforme che hanno coinvolto la scuola primaria e dell'infanzia - che qui per non immorare non vengono riportate -, **a partire dall'anno scolastico 2002/2003**, il titolo rilasciato dagli Istituti Magistrali e dagli Istituti Socio Psico – Pedagogici ha perso tale valore abilitante, essendo necessaria la laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Orbene, l'Amministrazione resistente, pur nella mancanza di una previsione normativa che ne consentisse un'applicazione retroattiva, ha sempre ritenuto che la perdita del valore abilitante si dovesse estendere anche ai diplomi magistrali conseguiti prima della riforma, **ossia entro l'anno scolastico 2001/2002.**

A causa di ciò, tutti gli aspiranti nella medesima posizione delle ricorrenti non hanno mai potuto inserirsi nelle graduatorie permanenti (che a partire dall'approvazione dell'art. 1, comma 605, lett. c.), L. 296/2006, sono stati definite quali graduatorie ad esaurimento: Grae o Gae).

Peraltro, tale posizione dell'Amministrazione, non solo cozzava con la mancanza di una norma che togliesse in via retroattiva il valore abilitante ai prefati titoli, ma anche con il citato art. 1, comma 605, lett. c.), L. 296/06.

Invero, tale norma esplicitamente prevedeva che dal momento in cui le graduatorie si trasformavano da permanenti ad esaurimento, mantenevano titolo ad iscriversi nelle medesime tutti coloro che fossero già in possesso di un titolo abilitante (a pieno titolo), ovvero stessero partecipando ad uno dei corsi di specializzazione all'insegnamento introdotti dalle mentovate riforme, quest'ultimi con riserva che sarebbe stata sciolta al momento del conseguimento del titolo (“Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, , per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti...”).

Ovviamente, come logica conseguenza del ritenere non abilitante il diploma conseguito anche prima dell'a.s. 2001/2002, alle odierne ricorrenti è

stato impedito d'inserirsi anche nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e/o d'istituto, poiché anch'esse riservate ad aspiranti in possesso di abilitazione.

Tale situazione, almeno sotto tale ultimo profilo, s'è protratta sino all'emanazione del **D.M. 353/2014 del 22 maggio 2014**, il quale – in ossequio ad un parere espresso dal Consiglio di Stato – **ha riconosciuto il valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002**, consentendo, dunque, ai soggetti in possesso di tale titolo di studi di inserirsi nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e/o d'istituto, **per l'appunto, giova ribadire, riservate a coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento**.

Tant'è che, a seguito del predetto decreto le ricorrenti venivano inserite, quasi de plano verrebbe da dire, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e/o d'istituto di talune istituzioni scolastiche della provincia di Torino (**doc. n. 3**).

A questo punto, si riterrebbe che l'Amministrazione, presa contezza del valore abilitante dei mentovati diplomi sancita dal citato parere del Consiglio di Stato, avrebbe disposto che i docenti in possesso degli stessi potessero fare domanda per essere inseriti, anche in sede di aggiornamento prevista con il D.M. 235 dell'1 aprile 2014, nelle graduatorie ad esaurimento.

Tuttavia, nel testé citato decreto il Ministero disponeva, ancora una volta, che alle dette graduatorie i soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non potevano accedere.

Il citato provvedimento, inoltre, prevedeva che le domande d'inserimento (rectius: aggiornamento) potevano essere presentate solo via internet, per il tramite del sistema <<istanze on line>>: tale sistema, ovviamente, era prefigurato per non consentire nuovi inserimenti, dunque, le ricorrenti – anche ove lo avessero voluto – non avrebbe mai potuto generare una domanda accettata dal sistema.

Purtuttavia, rispettivamente in data 9 maggio 2014 e 16 maggio 2014, le odierne ricorrenti presentavano domanda cartacea di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (**docc. nn. 4 e 5**).

In seguito, il Consiglio di Stato, sez. sesta, con la sentenza n. 1973/2015, depositata in data 16 aprile 2015, considerato il valore abilitante del Diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, annullava il predetto decreto ministeriale nella parte in cui non consentiva l'inserimento in graduatoria dei soggetti muniti del diploma magistrale conseguito entro il citato anno scolastico (**doc. n. 6**).

Conseguenzialmente, in data 15 maggio 2015, le odierne ricorrenti inviavano diffida al Miur ed all'Ambito territoriale di Torino affinché

*procedessero al loro inserimento nelle Gae, ma, inopinatamente, tale diffida non aveva alcun riscontro positivo (**docc. nn. 7 e 8**).*

*Orbene, a fronte di quanto affermato e ritenuto sin qui appare pacifico che le ricorrenti, in quanto in possesso di Diploma conseguito presso l'Istituto Magistrale o Liceo Psico Socio Pedagogico, entro l'anno scolastico 2001/2002, abbiano pieno diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della L. 296/2006..."*

*Conseguentemente a quanto esposto, le ricorrenti chiedevano che, disapplicato il Decreto Ministeriale 235 del'1 aprile 2014, il G.L. dichiarasse il loro diritto ad essere inserite nelle graduatorie della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria a partire dall'anno scolastico 2014/2015, e per l'effetto condannasse l'Amministrazione resistente a provvedere detto inserimento.*

*Nel giudizio si costituiva il Ministero sostenendo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.*

*Il G.L. accoglieva tale eccezione declinando la propria giurisdizione con sentenza depositata il 5 ottobre 2015, e mai notificata.*

*Alla luce di quanto statuito dal G.L. di Torino, la sig.ra Pecorella, dopo aver verificato la sua possibile movimentazione in mobilità per il prossimo anno scolastico (2016-2017), e, soprattutto, aver atteso l'esito dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27 aprile 2016, n.1, relativa alla giurisdizione ed alla ammissione con riserva alle Gae dei docenti provvisti del titolo di studio dalla stessa posseduto (Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002), ha deciso di riproporre il proprio ricorso al competente G.A, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.l.vo 104 del 2010, e dell'art. 59, legge n. 69 del 18 giugno 2009, per vedersi riconoscere il proprio buon diritto ad essere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della provincia di Torino, dall'a.s. 2014-2015.*

*A tal fine, richiamato integralmente e ad ogni buon conto il testo del sopra riportato ricorso, si rilevano i seguenti vizi di legittimità inerenti la mancata ammissione.*

#### **DIRITTO**

**I – VIOLAZIONE DELL'ART. 53, R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DELL'ART. 197, COMMA 1, D.L.VO 16 APRILE 1994, N. 297, DELL'ART. 15 DPR N. 323 DEL 23 LUGLIO 1998, DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1997, E DELL'ART. 1, COMMA 605, L. 296/06 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.**

**I.1.** *Le norme testé richiamate sono quelle che attribuiscono al Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, in possesso della ricorrente, il valore abilitante.*

Ed invero, l'art. 53, R.D. 1054/23, dispone che "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. E' impartita negli istituti magistrali."

L'art. 197, comma 1, secondo capoverso, D.L.vo 297/94, prevede che "Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale **abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed **all'insegnamento nella scuola elementare**; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali."

Il citato articolo veniva poi abrogato, ai sensi dell'art. 8, L. 425 del 1997, inerente la riforma degli esami di Stato, al momento dell'approvazione del Dpr 323 del 1998, cioè del Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Orbene, l'art. 15, comma VII, del testé citato Regolamento (che porta come rubrica "Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali"), prevede che "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale **iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.**"

Infine, l'art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 10 marzo 1997, (Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare), dispone che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, **iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002**, conservano in via permanente l'attuale valore legale e **consentono di partecipare** alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché **ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare**, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994."

Infine, il già citato art. 1, comma 605, lett. c.), L. 296/06, prevede che "Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione..."

Dalle norme sopra riportate appare evidente che il possesso del Diploma Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, avendo valore abilitante, attribuisca il diritto a coloro che lo detengono di essere inseriti nelle "Graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle

graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati.” (Cons. di Stato, sez. VI, n. 1973 del 16 aprile 2015).

Tuttavia, come già rilevato nel ricorso al G.L., l'amministrazione scolastica ha pervicacemente evitato detto inserimento e ciò anche dopo l'emanazione del decreto ministeriale **D.M. 353 del 22 maggio 2014**, che – in ossequio ad un parere espresso dal Consiglio di Stato – **ha riconosciuto il valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002**, consentendo ai soggetti in possesso di tale titolo di studio di inserirsi nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e/o d'istituto, **riservate a coloro i quali, appunto, sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento**.

Ed infatti, in maniera del tutto inopinata ed in palese violazione delle norme richiamate, con il Decreto Ministeriale 235 dell'1 aprile 2014, quivi impugnato, il Ministero convenuto non consentiva, ancora una volta, che alle graduatorie ad esaurimento potessero accedere i soggetti in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Ed invero, poiché le domande andavano presentate on-line, il sistema utilizzato dal Ministero non consentiva di indicare quale titolo abilitante il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, tant'è che la ricorrente dovette presentare, in data 9 maggio 2014, domanda cartacea.

In conclusione, il D.M. 235/2014 ed in conseguenziali provvedimenti di aggiornamento delle graduatorie si appalesano illegittimi nella parte in cui non prevedono la possibilità della ricorrente di essere ivi inserita, e, pertanto, la escludono.

**I.2.** Peraltro, appare altresì evidente che il citato DM n. 235/2014, sia illegittimo per disparità di trattamento con riferimento a quanto previsto dal DM 353/2014, che – come detto -riconosce l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto a coloro che sono in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002.

Invero, non si intende come un titolo possa essere considerato, correttamente, quale titolo abilitante per una graduatoria (quella d'Istituto) e non per un'altra (quella ad esaurimento), posto che per l'ingresso nell'una o nell'altra il requisito richiesto richiesto dalle norme è identico: il possesso di un titolo abilitante, e cioè, nel caso che ne occupa, il Diploma Magistrale.

Peraltro, tale disparità di trattamento viene ulteriormente evidenziata e sussiste anche nei confronti della normativa inerente il concorso docenti del 2016, per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, bandito, in ossequio alla legge 107 del 2015, con D.D.G. 105 del 23 febbraio 2016.

*Orbene, tra i soggetti ammessi a detto concorso, ai sensi dell'art. 3 del Bando, sono inseriti "il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante".*

*Dunque, sono ammessi al concorso, in quanto considerati in possesso di titolo abilitante, proprio i docenti che hanno conseguito il Diploma Magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002.*

*Detta circostanza, non solo, come detto, pone una disparità di trattamento evidente, ma anche fa rilevare ulteriormente il carattere abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro la data più volte citata.*

***1.3.** Inoltre, le previsioni normative sopra indicate evidenziano altresì un eccesso di potere per illogicità e manifesta contraddittorietà.*

*Invero, come si è potuto vedere, la P.A. considera di volta in volta in maniera diversa il Diploma Magistrale, in maniera, appunto, del tutto illogica e contraddittoria in quanto non sorretta da alcuna ragione e motivazione plausibile, e pertanto, anche per questa via, il DM 235 del 2014, va considerato illegittimo e annullato nella parte in cui non consente di partecipare alla ricorrente all'inserimento nelle Gae indicate nella domanda.*

*Quanto fin qui affermato e argomentato appare assolutamente fondato, anche in ragione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. sesta, con la sentenza n. 1973/2015, già sopra indicata e citata.*

*In detta sentenza, infatti, si rileva che: a) "... non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali."; b) "I criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati."; c) "Risulta, altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto*



*valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato."*

*In conclusione, a fronte di quanto affermato e ritenuto sin qui appare pacifico che la ricorrente, in quanto in possesso di Diploma conseguito presso l'Istituto Magistrale o Liceo-Psico-Socio-Pedagogico, entro l'anno scolastico 2001/2002, abbia pieno diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della L. 296/2006.*

### **Istanza cautelare**

Del *fumus* si è già detto, per quanto riguarda il *periculum in mora*, appare evidente che lo stesso sussista appieno sia in relazione alla ricorrente sia riguardando gli interessi dell'amministrazione resistente.

Ed invero, attraverso la statuizione cautelare di ammissione immediata, seppur con riserva, alle Gae, la ricorrente sarebbe in condizione di partecipare, innanzitutto, alle immissioni in ruolo cui l'amministrazione procederà anche quest'anno, e, comunque, sarà in condizione di partecipare alle procedure di movimentazione cui i partecipanti alle predette graduatorie sono ammessi.

Peraltro, la concessione della misura cautelare, come rilevato, consente di evitare un pregiudizio anche all'amministrazione resistente che, nel caso di mancata concessione della misura cautelare e di successivo, estremamente probabile, accoglimento del ricorso nel merito dovrebbe ricostruire la carriera della ricorrente e annullare, in tutto o in consistente *parte qua*, tutti i provvedimenti emessi quest'anno ed inerenti sia la movimentazione che le immissioni in ruolo, con evidente pregiudizio in termini di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa (si pensi solo alla possibile richiesta di rimborsi o di risarcimento del danno).

Viceversa, la concessione della misura cautelare, considerato il probabile accoglimento del presente ricorso, evita in radice detti pregiudizi, sia per il ricorrente sia per l'amministrazione resistente (come del resto evidenziato anche dall'Adunanza Plenaria n. 1 del 27 aprile 2016, che, correttamente, ha concesso l'ammissione ai ricorrenti proprio per evitare il prodursi di pregiudizi gravi e irreparabili sia per questi ultimi sia per l'Amministrazione).

Per i suesposti motivi, la ricorrente Maria Carmela Pecorella, *ut supra* rappresentata,

### **chiede**

che codesto Onorevole Tribunale Amministrativo voglia

1) in via preliminare, accordare la misura cautelare richiesta, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per le quali è stata presentata domanda;

2) nel merito, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per le quali è stata presentata domanda, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui escludono la ricorrente dalle indicate Gae;

3) nonché annullare il Decreto Ministeriale n. 235 dell'1 aprile 2014, nella parte in cui non consente ai possessori del titolo di Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, di essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria;

4) e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, a provvedere all'inserimento della ricorrente nella terza fascia delle Gae per le quali ha presentato domanda, con conseguente ricostruzione di carriera.

Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ne è esente in quanto la ricorrente, come da dichiarazione allegata, ha un reddito familiare inferiore alla soglia prevista per l'esenzione (€. 34.585,23).

Trapani 20 giugno 2016

*Avv. Giovanni Ciaravino”;*

- che il suddetto Tar, con Ordinanza Collegiale n. 1173/16, del 27 luglio 2016, pubblicata il giorno 26 Settembre 2016, declinava la propria competenza a favore del Tar Lazio;

- che il T.A.R. del Piemonte ha già trasmesso al T.A.R. del Lazio il fascicolo d'ufficio;

- che la ricorrente MariaCarmela Pecorella, *ut supra* rappresentata, con la presente comparsa

### **Riassume**

Il ricorso testualmente sopra riportato innanzi al T.A.R. del Lazio rinnovando a codesto Onorevole Tribunale le richieste di voler:

1) In via preliminare, accordare la misura cautelare richiesta, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per le quali è stata presentata la domanda.

2) Nel merito, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per le quali è stata presentata domanda , oltre che annullare i provvedimenti nella parte in cui la suddetta è stata esclusa

3) Annullare il Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014, nella parte in cui non consente ai possessori del titolo di Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di essere inseriti nella Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria

4) E, per effetto, condannare le Amministrazioni convenute , ognuna per la propria competenza, a provvedere all'inserimento della ricorrente nella terza fascia della Gae per la quali ha presentato domanda, con conseguente ricostruzione di carriera.

Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Circa il contributo unificato si dichiara che la presente controversia ne è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore alla soglia prevista per l'esenzione (€ 34.585,23).

Trapani, 19 ottobre 2016

Avv. Giovanni Ciaravino